

Proc. n. 76/2021 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione civile

IL GE

Sciogliendo la riserva;

dato atto del sopravvenuto pignoramento da parte dell'ing. Paglionico, nonché della mutata, in senso fortemente peggiorativo, condizione di salute di parti (di cui vi è evidenza documentale), così come della ripresa dei pagamenti;

rilevato che il codice di rito non disciplina espressamente un potere di rimodulazione da parte del GE d'ufficio o su istanza di parte;

rilevato che, nondimeno, tale microsistema normativo non può non risentire della sopravvenuta entrata in vigore delle disposizioni costituzionali e, con esse, dei principi personalistico e solidaristico di cui all'art. 2 Cost, così come degli effetti conformativi a livello interpretativo della stessa Cedu; con conseguente necessità di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, anche nella logica di un approccio esegetico di tipo evolutivo;

rilevato che tali principi consentono di dotare di un fondamento costituzionale il principio di inesigibilità- seppur temporanea - delle prestazioni ex art. 1375 c.c. -1175 cc, operante ogni qual volta - pur a fronte del difetto di una impossibilità oggettiva in senso stretto- sopravvengano circostanze attinenti alla sfera personale del debitore, transeunti, oggettive e verificabili (come la perdita temporanea dello stato di occupato, uno stato di malattia parzialmente invalidante, un pignoramento in proprio danno) idonee, per la loro pregnanza, a rendere, contrario a buona fede oggettiva, la richiesta di adempimento di un' obbligazione, anche meramente pecuniaria. In questo senso, possono richiamarsi gli approdi comunitari - ed, in particolare, della Cge - in materia di forza maggiore ai fini dell'esclusione della responsabilità penale che dilatano la predetta categoria fino al punto da ricomprendere anche la mera inesigibilità di una condotta diversa da quella tenuta, astrattamente penalmente rilevante, ogniqualvolta sopravvenga

una crisi oggettiva – e verificabile -di liquidità, specie quando la stessa investa la sfera giuridica di un imprenditore.

In particolare, con la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 18 dicembre 2007 resa nella causa C-314/06, *Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) c. Amministrazione delle dogane* (punti 22-26), in materia di forza maggiore in ambito fiscale, ha definitivamente la forza maggiore, sotto il profilo naturalistico, come «una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate».

Ha, quindi, precisato che «la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso».

Per quanto concerne i requisiti c.d. strutturali, «la nozione di forza maggiore comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi⁸⁰».

Invero, anche taluna isolata giurisprudenza di legittimità ha aperto a tale ipotetica variante della forza maggiore, consistente “in un evento, senz'altro imprevisto o imprevedibile, che incide sulla programmazione negoziale, sostanzialmente alterandola.....incidendo su *quel* singolo e su *quel* dato rapporto giuridico”.

In particolare, con la sentenza n. 5905 del 7.2.14, si è affermato che “*l'esimente della forza maggiore configura una ipotesi generale in cui la causa della condotta criminosa non è attribuibile a chi materialmente espleta la condotta stessa: anche nel reato di cui all'articolo 10 bis d.lgs. 74/2000, pertanto, non può escludersi in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta gestionale dell'imprenditore*”.

Precedentemente la Suprema Corte, nella sua funzione di nomofilachia, aveva adottato un atteggiamento più restrittivo, affermando che le *“difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente”* (Cass. pen., Sez. III, 04/12/2007, n. 4529).

In ciò e' evidente la continuità contenutistica con alcune pronunce più datate, secondo cui la scarsità o il difetto di risorse non soano state ritenute idonee ad integrare la forza maggiore atta a far escludere la punibilità del datore di lavoro in tema di violazione di norme antinfortunistiche (Cass. pen., 07/05/1984, Cass. pen., Sez. III, 18/09/1997, n. 9041), o del titolare degli scarichi in tema di inosservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di inquinamento delle acque (Cass. pen., Sez. III, 22/10/1984), o dell'obbligato in tema di assistenza familiare (Cass. pen., Sez. VI, 16/05/1997, n. 10539).

Il principio è stato ribadito in un recente arresto in materia di infortuni sul lavoro, in cui la forza maggiore idonea a giustificare il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nell'ambito della procedura di estinzione prevista dal d.lgs. n. 758/94 non è stata riconosciuta nel sopravvenuto stato di liquidazione societaria, nemmeno se determinato da difficoltà finanziarie (Cass. pen., Sez. III, 05/04/2011, n. 24410).

Orbene, se tale principio potrebbe conservare la sua assolutezza in materia di responsabilità penale dell'imprenditore in considerazione del noto rischio d'impresa che grava su chiunque sia dedito ad un'attività che si rivolga ad un mercato, con le oscillazioni e le incognite che contraddistinguono le sue dinamiche interne; nondimeno, ogniquale volta venga in rilievo una responsabilità contrattuale o legale, non sanzionata penalmente, non e' peregrino porsi il problema se la categoria dell'inesigibilità possa trovare cittadinanza nel sistema ordinamentale.

Ciò, tanto più quando venga in rilievo l'eventuale perdita del valore-casa, quale bene il cui rango costituzionale e', invero, contestato, ma e' , comunque, riconducibile al più ampio ombrello protettivo che l'ordinamento Cedu assicura alla Proprietà.

D'altronde, l'interpretazione delle norme, anche processuali, non può non risentire della nuova fisionomia acquisita dal diritto di proprietà a seguito della

entrata in vigore della Cedu che lo eleva a diritto fondamentale della Persona, sdoganandola dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell'utilità sociale che gli aveva conferito la Costituzione, relegandolo, al contempo, nell'ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali. Sintomatici di questa nuova veste sono in ambito espropriativo, da una parte, la priorità della Cedu per il risarcimento in forma specifica e, dunque, per la restituzione; dall'altra, la necessità di una motivazione rafforzata ogniqualvolta la PA, impossessatisi per fini di pubblica utilità di un bene, decida di ricorrere allo strumento dell'acquisizione *ex nunc* di cui all'art. 42 bis Cost.

Ciò premesso, a livello rimediabile, stante l'attuale assetto codicistico, non può non evocarsi la rimessione in termini quale istituto di carattere generale, introdotto, nella sua rinnovata dimensione operativa, dalla riforma di rito del 2009.

D'altronde, a ciò non è di ostacolo il dato testuale della norma che pone quale unica condizione, per il suo operare, la ricorrenza di una "causa non imputabile".

Come, condivisibilmente, affermato, da autorevole dottrina, «a seguito della generalizzazione dell'istituto della rimessione in termini che è stata da ultimo attuata, e ciò [...] in espressa deroga al principio di improrogabilità sancito dal comma 1 dell'art. 153 c.p.c., si è compiutamente realizzato nel processo civile il passaggio dal sistema fondato sulla regola generale dell'autoresponsabilità da decadenza di tipo "oggettivo" al sistema dell'autoresponsabilità da decadenza sul fondamento della colpa, di tipo quindi soggettivo».

D'altronde, in una logica di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della conversione, non può non ritenersi che la rimessione in termini possa essere chiamata ad operare ogniqualvolta ricorrano situazioni che - pur non attingendo il livello quantitativo dell'impossibilità oggettiva - possano qualificarsi, comunque, rientranti nella diversa categoria dell'impossibilità di tipo soggettivo, già ampiamente ammessa dalla moderna dottrina civilistica. Infatti, la dottrina ha escogitato dei correttivi idonei a temperare sia il principio dell'assolutezza che quello dell'oggettività.

Si è affermato che, nelle prestazioni di facere (ma il principio può essere esteso a quelle di dare) l'impossibilità deve essere valutata avendo riguardo alla persona del debitore in concreto.

Per quanto concerne il requisito dell'assolutezza, si è arrivati a affermare che, in talune ipotesi, il debitore può essere liberato laddove l'esecuzione della

prestazione implichi pericoli eccessivi per la propria incolumità (o, comunque, sacrifici economici insuperabili).

D'altronde, a dividere gli interpreti risulta essere solo l'ammissibilità di una declinazione nei suddetti termini dell'istituto dell'impossibilità (temporanea o assoluta) codicistica, risolvendosi i sostenitori della tesi negativa per l'elaborazione della distinta - ma concettualmente, sovrapponibile - fattispecie dell'inesigibilità della prestazione.

Dunque, secondo tale prospettiva ricostruttiva, la prestazione, per quanto sia (giuridicamente e materialmente) possibile, sarebbe, comunque, inesigibile secondo il principio della buona fede oggettiva. Ciò, ogniqualvolta "sopravvenienze non patrimoniali impongano, nel rispetto dei principi costituzionali, che queste prevalgano sugli interessi patrimoniali sottesi all'esatto adempimento tanto da provocare una vicenda modificativa del rapporto obbligatorio non operante su eccezione del debitore e consistente nella sottrazione al creditore della pretesa di adempimento della prestazione principale».

Infatti, "ai sensi della richiamata inesigibilità, il comportamento del debitore (ai fini della sua responsabilità) dovrebbe essere valutato alla luce delle sopravvenienze (e non al mero contenuto dell'obbligo); d'altro canto, in ossequio ai doveri di buona fede e correttezza, sarebbe il creditore a dover tollerare entro certi limiti una prestazione differente (ovvero astenendosi dall'esigere la prestazione del debitore)". Si perviene, pertanto, al medesimo esito della teoria soggettiva.

Nondimeno, deve ritenersi che, al fine di evitare un uso strumentale e abusivo della richiesta di remissione in termini, si renda necessario un'attenta e ponderata disamina, volta a verificare, da un lato, l'effettività delle circostanze rappresentate, che devono esulare dalla sfera di controllo del soggetto ovvero devono essere qualificate dalla loro imprevedibilità (e ingovernabilità); dall'altra, la loro idoneità causale a aggravare apprezzabilmente la sfera giuridica del debitore esecutato, così come la natura transitoria (e non perdurante) dell'impossibilità;

rilevato che, nel caso di specie, constano sia il sopravvenuto pignoramento da parte dell'ing. Paglionico, sia la mutata condizione di salute delle parti quali circostanze idonee, nel loro complesso, ad aggravare apprezzabilmente la condizione economica di parte debitrice. Ragione per cui deve accordarsi all'esecutato una remissione in termini.

D'altronde, a contrario, l'istanza di conversione non sarebbe ripresentabile, per l'esistenza di un espresso divieto normativo e, quindi, l'esecutato incorrerebbe nella perdita del bene – casa. Ciò, nonostante l'avvenuto adempimento della conversione fino al verificarsi dei predetti eventi e la possibilità - cessata la portata impediente degli stessi - di riprendere ad adempiere regolarmente, soddisfacendo, al contempo, l'interesse creditorio. Dunque, la possibilità della rimessione in termini consentirebbe di adattare il microsistema delle esecuzioni immobiliari alle sopravvenute esigenze solidaristiche di cui all'art. 2 Cost. Né tale soluzione contrasta con il principio di inestinguibilità delle obbligazioni pecuniarie e, in genere, aventi ad oggetto res appartenenti ad un *genus*, in quanto tale rimedio è destinato ad operare solo per l'ipotesi di impossibilità soggettiva temporanea o di transitoria inesigibilità. Laddove, per contro, l'impedimento, così declinato, sia definitivo si assisterebbe all'estinzione dell'obbligazione legale (di pagamento rateale) e alla sostituzione dell'obbligazione inadempita con la soggezione, da parte del debitore, alla ripresa dell'esecuzione;

PQM

1. rimette in termini la parte debitrice ai fini del pagamento dei ratei mensili;

2. assegna al creditore Puto Antonio l'importo di € 13.500 da prelevarsi dal conto corrente della conversione BPPn. 1346909. Rinvia l'udienza del 07.07.2025 per la verifica dei pagamenti successivi

Brindisi 4.2.2025

IL G.E.

Antonio Ivan Natali